

Cascina, li 03/05/2018

Oggetto: Pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della Decisione sull'inclusione in "Candidate List" dell'anidride trimellitica (TMA) e delle nuove Restrizioni REACH per 1-metil-2-pirrolidone (NMP) e metanolo.

Con la presente Vi segnaliamo che, nel mese di Aprile, sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i seguenti atti normativi:

❑ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/594** della Commissione con cui l'anidride trimellitica (TMA) n. CE 209-008-0, n. CAS 552-30-7:

- è identificata come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f) del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) (rif. sostanze che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e) del regolamento (CE) n. 1907/2006) a causa delle sue proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie;
- è inclusa nella "Candidate List" da art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con la seguente motivazione "*Proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie [articolo 57, lettera f)] – salute umana*".

Di seguito il link per scaricare il relativo atto normativo:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0594&from=IT>

❑ **Regolamento (UE) 2018/589** della Commissione che introduce la voce di Restrizione 69 dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per il metanolo n. CE 200-659-6, n. CAS 67-56-1. Tale Regolamento, come originariamente pubblicato, è stato rettificato dopo quattro giorni in relazione alla data di applicazione di questa Restrizione REACH.

Questa nuova Restrizione REACH si applicherà ai liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, destinati alla vendita al pubblico, contenenti metanolo in una concentrazione pari o superiore allo 0,6% in peso ed immessi sul mercato dopo il 9 Maggio 2019.

Di seguito il relativo link per scaricare tale atto normativo:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0589&from=IT>

e la relativa Rettifica che corregge la data di applicazione della Restrizione:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0589R\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0589R(01)&from=IT)

- **Regolamento (UE) 2018/588** della Commissione che introduce la voce di Restrizione 71 dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per l'1-metil-2-pirrolidone (NMP) n. CE 212-828-1, n. CAS 872-50-4.

Questa nuova Restrizione REACH si applicherà per tale sostanza, in quanto tale o componente in miscela in concentrazioni pari o superiori allo 0,3%, prodotta, utilizzata o immessa sul mercato dopo il 9 Maggio 2020, con una deroga fino al 9 maggio 2024 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili.

Di seguito il relativo link per scaricare tale atto normativo:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0588&from=IT>

Ricordiamo a margine che la voce di Restrizione 70 dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per le sostanze Ottametilciclotetrasilossano (D4) n. CE 209-136-7, n. CAS 556-67-2, e Decametilciclopentasilossano (D5) n. CE 208-764-9, n. CAS 541-02-6, era stata introdotta dal Regolamento (UE) 2018/35 della Commissione del 10 Gennaio 2018 e diventerà applicativa dopo il 31 Gennaio 2020:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&from=IT>

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, Vi porgiamo cordiali saluti.

FLASHPOINT S.r.l.

Dott. Iacopo Carlini

